

### Focus Team Medie Imprese



Focus Team leader

**Matteo Bonelli**

[Matteo.Bonelli@belex.com](mailto:Matteo.Bonelli@belex.com)

Tel.: 02-771131

Autori

**Riccardo Ubaldini**



[Riccardo.Ubaldini@belex.com](mailto:Riccardo.Ubaldini@belex.com)

Tel.: 02-771131

**Michele Dimonte**



[Michele.Dimonte@belex.com](mailto:Michele.Dimonte@belex.com)

Tel.: 02-771131

## PMI Italiane: incentivi e strumenti di sostegno di recente introduzione

### Premessa

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto nel nostro ordinamento nuove misure a sostegno delle piccole e medie imprese (“PMI”), che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”).

Questi interventi si inseriscono nel solco di una politica legislativa sempre più orientata a facilitare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali e ad incentivarne la crescita dimensionale e l’internazionalizzazione.

Come si vedrà, gli strumenti utilizzati per il perseguimento di questi obiettivi sono essenzialmente quelli della semplificazione regolamentare e del riconoscimento di agevolazioni fiscali. Nel seguito si illustrano principalmente queste ultime.

### 1. La società di investimento semplice - SIS (art. 27 del Decreto Crescita)

Fra le misure di recente introduzione, un ruolo di primo piano riveste sicuramente la Società di Investimento Semplice (“**SIS**”), introdotta nel TUF dall’art. 27 del Decreto Crescita. Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto Crescita, le SIS sono state introdotte come veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio al fine di incentivare il finanziamento verso le PMI non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.

In particolare, il nuovo art. 1, comma 1, lett. i-*quater*), del TUF definisce la SIS come un «*FLA* [Fondo di Investimento Alternativo, n.d.r.] *italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio*» e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- ha un patrimonio netto che non eccede i 25 milioni di Euro;
- dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto per le S.p.A. (i.e. 50.000 Euro), in deroga all’art. 35-*bis*, comma 1, lett. c), del TUF;
- non ricorre alla leva finanziaria;
- ha per oggetto **esclusivo** l’investimento diretto del patrimonio rac-

colto in società non quotate di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. f), punto (i), del Regolamento 2017/1129/UE che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività<sup>1</sup>.

La SIS è quindi un gestore collettivo costituito in forma societaria e, in particolare, un OICR di tipo chiuso che assume la forma di SICAF autogestita.

In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, il legislatore ha previsto, nei confronti delle SIS, la disapplicazione di molteplici disposizioni di rango secondario emanate dalle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob)<sup>2</sup>.

Dal punto di vista fiscale, la SIS, qualificandosi come SICAF - vale a dire come OICR istituito in Italia soggetto a vigilanza prudenziale - dovrebbe rientrare tra i soggetti esenti da IRES ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quiquies*, TUIR<sup>3</sup>. Ciò significa che i relativi proventi dovrebbero, in linea di principio, essere assoggettati a tassazione unicamente in capo agli investitori, sulla base del regime fiscale loro applicabile, fermo restando che nella determinazione del reddito degli investitori dovrebbero essere considerati gli incentivi fiscali per chi investe in PMI innovative<sup>4</sup>. Il punto meriterebbe gli opportuni chiarimenti in sede di prassi.

---

<sup>1</sup> Tale disposizione precisa che deve trattarsi di società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: (i) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di Euro; (iii) fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di Euro. Tale definizione coincide con quella recata dalla raccomandazione 2003/361/CE.

<sup>2</sup> Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto Crescita, le semplificazioni concesse alle SIS rispetto agli altri gestori derivano essenzialmente dall'esigenza di creare un veicolo di investimento che fosse allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFM per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (gestori sottosoglia).

<sup>3</sup> Al pari degli OICR, le SIS dovrebbero tuttavia subire la ritenuta alla fonte su taluni redditi di capitale.

<sup>4</sup> È noto che il nostro legislatore ha introdotto diverse tipologie di incentivi fiscali per chi investe in PMI innovative. Si segnala, in primo luogo, che l'art. 4, comma 9, del d.l. n. 3/2015 prevede come gli investimenti - sia diretti che indiretti tramite OICR - in *start up* innovative possono beneficiare di una detrazione ai fini IRPEF o IRES del 40% delle somme investite entro particolari limiti e purché le *start up* rispettino determinati requisiti. Inoltre, l'investimento in una SIS potrebbe anche cumularsi con gli incentivi fiscali previsti dall'art. 31 del d.l. n. 98/2011, *i.e.* l'integrale esenzione dei redditi finanziari derivanti dalla partecipazione ai c.d. fondi per il *venture capital*, riservati agli investitori professionali, e alle SICAF che, nei loro regolamenti di gestione, prevedono di investire

## 2. Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (art. 49 del Decreto Crescita)

Un'altra misura degna di nota è quella recata dall'art. 49 del Decreto Crescita, il quale prevede il riconoscimento di un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali di settore che si svolgono all'estero.

La norma non richiama alcuna definizione di PMI. Tuttavia, sembra ragionevole potersi fare riferimento alla definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, richiamata da altre disposizioni simili (su cui vd. *infra*).

Per quanto riguarda la tipologia di spese agevolabili, la norma fa riferimento alle spese:

- per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi;
- per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Tuttavia, nell'ambito di queste categorie, l'esatta individuazione delle tipologie di spese ammesse al beneficio è demandata ad un decreto attuativo da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Il decreto dovrà anche stabilire le procedure per l'ammissione al beneficio, l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali per le quali è ammesso il credito d'imposta e le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo.

Il credito è riconosciuto nella misura del 30% delle spese ammissibili fino a un massimo di 60.000 Euro ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione. In pratica, l'importo massimo del bonus è pari a 6.000 Euro l'anno, per tre anni.

Inoltre, il beneficio non è illimitato, ma può essere riconosciuto solo fino all'esaurimento dell'importo massimo di 5 milioni di Euro per il 2020

---

almeno l'85% del valore dei loro attivi in PMI non quotate che si trovano nelle fasi di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto e il residuo 15% in altre PMI di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del TUF. Da ultimo, si segnala che le SIS potrebbero anche emettere azioni o classi di azioni a favore dei *managers* aventi diritti patrimoniali rafforzati (c.d. *carried interest*). In tale ipotesi i proventi derivanti da tali strumenti finanziari potrebbero generare redditi di natura finanziaria (e non essere riqualificati come redditi di lavoro dipendente o assimilato) qualora fossero soddisfatti le condizioni di cui all'art. 60 del d.l. n. 50/2017.

(prima rata), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Il bonus, infine, è limitato nel tempo, essendo riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita (1° maggio 2019).

### **3. Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1, commi 89-92, Legge di Bilancio 2018)**

Come anticipato, le misure agevolative introdotte dal Decreto Crescita si inseriscono nel solco di quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2018.

Tra queste ultime, spicca sicuramente quella del credito d'imposta riconosciuto a favore delle PMI italiane che tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020 iniziano e perfezionano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito d'imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione - è pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per il processo di quotazione, fino ad un massimo di 500.000 Euro (art. 1, commi 89-92 della Legge di Bilancio 2018).

Le modalità e i criteri di riconoscimento dell'agevolazione sono state definite con decreto interministeriale del 23 aprile 2018.

Le PMI destinatarie del beneficio sono quelle definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e, dunque, le imprese che - a livello di gruppo - (i) non hanno più di 250 dipendenti e (ii) il cui bilancio non supera 50 milioni di Euro di ricavi ovvero 43 milioni di Euro di attivo dello stato patrimoniale.

I costi di consulenza ammissibili - puntualmente individuati dall'art. 4 del decreto attuativo - ricomprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso di tutto il processo.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione devono inoltrare al MISE un'istanza che attesta la sussistenza dei presupposti applicativi dell'agevolazione e che indica l'ammontare del credito d'imposta richiesto. Il MISE, a sua volta - all'esito di apposita istruttoria - comunica

## Contatti del Focus Team Medie Imprese

Matteo Bonelli, Focus Team leader  
[Matteo.Bonelli@belex.com](mailto:Matteo.Bonelli@belex.com)

Tommaso Faelli  
[Tommaso.Faelli@belex.com](mailto:Tommaso.Faelli@belex.com)

Manuela Malavasi  
[Manuela.Malavasi@belex.com](mailto:Manuela.Malavasi@belex.com)

Matteo Maria Pratelli  
[Matteomaria.Pratelli@belex.com](mailto:Matteomaria.Pratelli@belex.com)

Silvia Romanelli  
[Silvia.Romanelli@belex.com](mailto:Silvia.Romanelli@belex.com)

Riccardo Ubaldini  
[Riccardo.Ubaldini@belex.com](mailto:Riccardo.Ubaldini@belex.com)

Gianfranco Veneziano  
[Gianfranco.Veneziano@belex.com](mailto:Gianfranco.Veneziano@belex.com)

Maurizio Pappalardo  
[Maurizio.Pappalardo@belex.com](mailto:Maurizio.Pappalardo@belex.com)

Francesca Di Carpegna Brivio  
[Francesca.Dicarpegnabrivio@belex.com](mailto:Francesca.Dicarpegnabrivio@belex.com)

Michele Dimonte  
[Michele.Dimonte@belex.com](mailto:Michele.Dimonte@belex.com)

Riccardo Salerno  
[Riccardo.Salerno@belex.com](mailto:Riccardo.Salerno@belex.com)

all'impresa richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante<sup>5</sup>.

## 4. Conclusioni

L'esame delle misure introdotte dal Decreto Crescita e dalla Legge di Bilancio 2018 permette di esprimere un giudizio complessivamente positivo circa la portata semplificatoria ed agevolativa delle stesse, potenzialmente idonea a stimolare in maniera significativa la crescita dimensionale ed il livello di internazionalizzazione delle PMI.

Inoltre, sembra proprio che, nei confronti di queste ultime, si vada sempre più delineando un sottosistema di regole *ad hoc*, finalizzato ad agevolarne la crescita e lo sviluppo, in considerazione del ruolo di primaria importanza dalle stesse rivestito nel mercato italiano ed europeo.

---

<sup>5</sup> L'art. 1, comma 90, della Legge di Bilancio 2018 prevede infatti che il credito d'imposta sia utilizzabile nel limite complessivo di 20 milioni di Euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Spetta pertanto al MISE determinare la misura dell'agevolazione fiscale spettante a ciascun richiedente, in considerazione del numero delle domande presentate in rapporto alla quantità di risorse disponibili.